

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2327 del 10/05/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE N. 7489/2010 PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO DEL FIUME LAMONE IN LOCALITA' CASTELLINA DEL COMUNE DI BRISIGHELLA CON PASSERELLA PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI TERRENI DI PROPRIETA' - PROCEDIMENTO RA10T0001/16RN01 - NATI GABRIELLA E RAVAGLIA VIRGILIO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2430 del 10/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci MAGGIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE N. 7489/2010 PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO DEL FIUME LAMONE IN LOCALITA' CASTELLINA DEL COMUNE DI BRISIGHELLA CON PASSERELLA PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI TERRENI DI PROPRIETA' - PROCEDIMENTO RA10T0001/16RN01 - NATI GABRIELLA E RAVAGLIA VIRGILIO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Tecnico di Bacino Romagna:

- n. 7489 del 12.07.2010 con la quale veniva rilasciata al Sig. Nati Luciano, C.F. NTALCN24B04G270C, la concessione per il mantenimento e l'utilizzo di una passerella pedonale sul fiume Lamone in località Castellina del comune di Brisighella(RA), pratica RA10T0001, sino al 31.12.2016;
- n. 8680 del 14.07.2011 con la quale, a seguito del decesso di Nati Luciano, veniva accolta l'istanza di subentro nella suddetta concessione di Nati Gabriella, C.F. NTAGRL52B48B188B, e Ravaglia Virgilio, C.F. RVGVGL49P10E730J, pratica RA10T0001/11VR01;

PRESO ATTO che con istanza datata 23/11/2016, registrata il 25/11/2016 al n. PGRA.2016.14678 di protocollo, i Sig.ri Nati Gabriella e Ravaglia Virgilio hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale RA10T0001 per l'attraversamento dell'alveo del fiume Lamone in località Castellina del comune di Brisighella con una passerella pedonale metallica della lunghezza di circa m. 70 e della larghezza di m. 0,70 per il collegamento dei terreni di proprietà individuati al Catasto del Comune di Brisighella al Foglio 101, particella 109 in sinistra e al Foglio 102, particella 5 in destra idraulica, avviando il procedimento amministrativo di rinnovo RA10T0001/16RN01;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 388 del 28.12.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 15.12.2016 - PGRA/2016/15600, con nota PC/2017/10975 del 09/03/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/3451 del 10/03/2017, ha trasmesso il nullaosta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 515 del 24.02.2017 elencando una serie di prescrizioni e condizioni;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle condizioni e di quanto riportato nella suddetta determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che il canone annuo dovuto è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 150,15, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera g), punto 3) della L.R. 7/2004 che stabilisce nel caso di ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia una quota fissa di € 150,00 per attraversamenti fino a 10 metri lineari e dell'art. 8, comma 3, L.R. 2/2015 che dispone la rivalutazione del canone in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 23.11.2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della

L.R. 7/2004;

- con nota registrata a PGRA.2017.5557 del 21.04.2017 ha trasmesso:
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 150,15, eseguito in data 20.04.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;
 - l'attestazione del versamento dell'ulteriore importo di € 100,00, eseguito in data 20.04.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ad integrazione del deposito cauzionale di € 150,00 effettuato a suo tempo per la concessione RA10T0001 a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- con ulteriore invio, registrato a PGRA.2017.6346 del 09.05.2017, ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione da entrambi gli interessati;
- è inoltre in regola con i pagamenti delle annualità pregresse;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale RA10T0001/16RN01, assentita con determinazioni dirigenziali nn. 7489/2010 e 8680/2011, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel nullaosta idraulico di cui alla determinazione 515/2017;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Nati Gabriella, C.F. NTAGRL52B48B188B, e Ravaglia Virgilio, C.F. RVGVGL49P10E730J, il rinnovo della concessione demaniale RA10T0001, assentita con determinazioni dirigenziali nn. 7489/2010 e 8680/2011, per l'attraversamento dell'alveo del fiume Lamone in località Castellina del comune di Brisighella con una passerella pedonale metallica della lunghezza di circa m. 70 e della larghezza di m. 0,70 per il collegamento dei terreni individuati al Catasto del Comune di Brisighella al Foglio 101, particella 109 in sinistra e al Foglio 102,

particella 5 in destra idraulica, procedimento amministrativo RA10T0001/16RN01;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto contenuto nel nullaosta idraulico di cui alla determinazione 515/2017 inviata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile competente ai sensi degli articoli 14 e 19;
3. di trasmettere al destinatario copia conforme del presente provvedimento, dando atto che l'originale, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
4. di trasmettere inoltre al destinatario copia del nullaosta idraulico ossia della determinazione dirigenziale n. 515 del 24.02.2017 di cui al punto 2.;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA10T0001/16RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di RAVAGLIA VIRGILIO, C.F. RVGVGL49P10E730J, e NATI GABRIELLA, C.F. NTAGRL52B48B188B, residenti a Brisighella (RA), in seguito indicati come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'attraversamento dell'alveo del Fiume Lamone in località Castellina nel Comune di Brisighella (RA), con passerella pedonale metallica della lunghezza di circa m 70 e della larghezza di m. 0,70, per il collegamento dei terreni individuati al catasto del Comune di Brisighella al F. 101, particella 109 in sinistra e al F. 102, particella 5 in destra idraulica. L'opera fu realizzata a seguito dell'Autorizzazione idraulica n. 7973 rilasciata dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna in data 24/11/1992 e fu oggetto della concessione n. 7489 del 12/07/2010.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia dal 01/01/2017 e durata sino al 31.12.2028.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 150,15 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
2. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.

3. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

- 1 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 515 del 24/02/2017.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
4. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dal manufatto, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene a ridosso del manufatto dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e restituiti a valle delle opere, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente.
5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica per la circolazione fanno carico al Concessionario, al quale spetta pure determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare cedimenti e altri danni.
6. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle opere e sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le misure idonee e necessarie alla limitazione o interdizione del passaggio.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da

evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.

8. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del

Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

9. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i terreni serviti dal guado, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.